



Decreto federale

Avamprogetto

che approva e attua la Convenzione di Lubiana-L'Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione di Lubiana e dell'Aia del 26 maggio 2023³ sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

³ Al momento della ratifica della Convenzione, il Consiglio federale comunica al Regno del Belgio quanto segue:

1. nei rapporti con gli Stati Parte che hanno reso una dichiarazione conforme la Svizzera applica la Convenzione anche ai crimini indicati negli allegati A, B, C, D, E, G e H (art. 2 par. 2 Convenzione).
2. nei rapporti con gli Stati Parte che hanno reso una dichiarazione conforme la Svizzera applica la Convenzione a titolo provvisorio fino a quando quest'ultima entra in vigore (art. 91 par. 1 Convenzione).

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

RS

1 RS 101

2

3

L'originale è consultabile all'indirizzo <https://www.gov.si/en/registries/projects/mla-initiative/> > The Ljubljana-The Hague Convention – Final (English).

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero⁴

Art. 66a cpv. 1 lett. m

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- m. genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁵ (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d264h), aggressione (art. 264o);

Art. 101 cpv. 1 lett. c^{bis} e 3

¹ Sono imprescrittibili:

c^{bis}. l'aggressione (art. 264o);

³ I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera c^{bis} si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del XXX della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

Art. 264m cpv. 1

¹ È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dai titoli dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter} o dodicesimo^{quinquies} oppure dall'articolo 264k, se si trova

⁴ [RS 311.0](#)

⁵ [RS 0.518.12](#), [0.518.23](#), [0.518.42](#), [0.518.51](#)

in Svizzera e non è estradato in un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

Art. 264n, frase introduttiva

Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter} e dodicesimo^{quinquies} nonché dall'articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:

Titolo dopo l'art. 264n

Titolo dodicesimo^{quinquies}: aggressione

Art. 264o

¹ È punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni chiunque è effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato e inizia o esegue un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite⁶.

² È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque è effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato e ha pianificato o preparato un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

³ È punibile per partecipazione solo colui che è effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato.

2. Codice di procedura penale⁷

Art. 23 cpv. 1 lett. g

¹ Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP⁸:

- g. i reati di cui ai titoli dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter} e dodicesimo^{quinquies} nonché all'articolo 264k;

⁶ RS 0.120

⁷ RS 312.0

⁸ RS 311.0

3. Codice penale militare⁹

Art. 3 cpv. 1 n. 9

¹ Sono sottoposti al diritto penale militare:

9. le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sesto^{bis} (art. 110–114) della parte seconda o dagli articoli 114a o 114c.

Art. 5 cpv. 1 n. 1 lett. d, n. 5 e cpv. 2

¹ In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4:

1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
 - d. genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 139) o aggressione (capo sesto^{quater} della parte seconda);
5. militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 139) o aggressione (capo sesto^{quater} della parte seconda).

² Ad eccezione dell'aggressione alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).

Art. 7 cpv. 2

² Se a un reato comune (art. 115–179), a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (art. 108, 109 e 114a), a un crimine di guerra (art. 110–114a e 139) o a un'aggressione (art. 114c) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l'articolo 221a.

Art. 10 cpv. 1^{bis} e 1^{quater}

^{1bis} Le persone di cui all'articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all'estero un reato previsto dal capo sesto, sesto^{bis} o sesto^{quater} della parte seconda o

⁹ RS 321.0

dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate in un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

¹quater Le persone che hanno commesso all'estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto, sesto^{bis} o sesto^{quater} della parte seconda o dall'articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate in Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate in un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

Art. 49a cpv. 1 lett. h

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- h. genocidio (art. 108), crimini contro l'umanità (art. 109), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949¹⁰ (art. 111), altri crimini di guerra (art. 112–112d), aggressione (art. 114c).

Art. 59 cpv. 1 lett. c^{bis} e 3

¹ Sono imprescrittibili:

c^{bis}. l'aggressione (art. 114c);

³ I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera c^{bis} si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del XXX della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

¹⁰ [RS 0.518.12](#); [0.518.23](#); [0.518.42](#); [0.518.51](#)

Art. 114b, frase introduttiva

Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto, sesto^{bis} e sesto^{quater} nonché dall'articolo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:

Titolo dopo l'art. 114b

Capo sesto^{quater}: aggressione

Art. 114c

¹ È punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni chiunque è effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato e inizia o esegue un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite¹¹.

² È punito con una pena detentiva da uno a dieci anni chiunque è effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato e ha pianificato o preparato un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

³ È punibile per partecipazione solo colui che è effettivamente in grado di controllare o dirigere l'azione politica o militare di uno Stato.

Art. 221a rubrica, cpv. 1 e 3, frase introduttiva

Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e aggressione

¹ Se a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a), a un crimine di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 114a) o a un'aggressione (capo sesto^{quater} della seconda parte) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del procuratore generale

¹¹ RS 0.120

della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.

³ Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a), un crimine di guerra (capo sesto^{bis} della parte seconda e art. 114a) o un'aggressione (capo sesto^{quater} della parte seconda), il giudizio va esclusivamente deferito:

4. Legge federale del 20 marzo 1981¹² sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 1 cpv. 3^{bis} lett. a

^{3bis} La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:

- a. reati di cui ai titoli dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter}, dodicesimo^{quater} o dodicesimo^{quinqies} del Codice penale¹³; o

Art. 3 cpv. 2 lett. c^{bis}

² L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:

- c^{bis}. in caso di aggressione; o

Art. 35 cpv. 2 lett. b

² La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:

- b. del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale¹⁴ e del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁵ riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e l'aggressione.

¹² [RS 351.1](#)

¹³ [RS 311.0](#)

¹⁴ [RS 311.0](#)

¹⁵ [RS 321.0](#)